



Decisione/1904/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 5670/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Divinangelo D'Alesio - Componente (Relatore)
Giuseppe Lepore - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Marina Vajana - Componente
Enrico Vitali - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Gino Scaccia - Componente
Antonino Piro - Componente
Paola Balducci - Componente
Accursio Gallo - Componente
Loredana Germanò - Componente
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Federico Salinari - Componente
Roberto Leoni - Componente
ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 5670/TFNSVE/2025-2026, 5670 - Ricorso proposto dalla società ASSOCIAZIONE CALCIO DILETTANTISTICA BRIGA NOVARESE (matricola 75862) contro la società GALLARATE CALCIO (matricola 53580) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore GNINGUE AMADOU LAMINE (matricola 5320007);

In data 30 Giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società GALLARATE CALCIO (matricola 53580) al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore GNINGUE AMADOU LAMINE (matricola 5320007).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in complessivi euro 62,00 (sessantadue/00), come dalle citate attestazione, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società GALLARATE CALCIO (matricola 53580) alla corresponsione del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore GNINGUE AMADOU LAMINE (matricola 5320007) nella misura di euro 62,00 (sessantadue/00) in favore della società ASSOCIAZIONE CALCIO DILETTANTISTICA BRIGA NOVARESE (matricola 75862).

L'ESTENSORE

Divinangelo D'Alesio

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai